

TAR Napoli 21/07/1997 n. 1513
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Nel sistema di gara previsto dall'art. 29, primo comma, lett. b) del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è affidata al mero ribasso del prezzo, ma coinvolge anche la valutazione comparativa di altri elementi dell'offerta, tra i quali riveste una particolare importanza l'apprezzamento delle capacità progettuali dei concorrenti, chiamati a proporre varianti migliorative al progetto base predisposto dalla stazione appaltante; peraltro, la mancata presentazione delle dette varianti migliorative non comporta l'esclusione dalla gara, la quale presenta solo una limitata attinenza con l'appalto concorso, ma solo una penalizzazione sul piano del punteggio per il concorrente, al quale non potranno essere attribuiti i punti previsti per il valore tecnico dell'opera. In sede di approvazione di un progetto di opera pubblica, l'apprezzamento del giudizio tecnico espresso dalla Commissione giudicatrice sfugge al sindacato di legittimità attribuito al giudice amministrativo.